

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO  
DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI  
COLDIRETTI AGRIMERCATO DI MILANO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento;
  - Art. 2 - Area di Mercato;
  - Art. 3 - Finalità del Mercato;
  - Art. 4 - Gestione del mercato;
  - Art. 5 - Soggetti gestori;
  - Art. 6 - Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato;
  - Art. 7 - Prodotti agricoli posti in vendita;
  - Art. 8 - Attività collaterali;
  - Art. 9 - Prezzi e provenienza dei prodotti posti in vendita;
  - Art. 10 - Orari di vendita e di accesso al mercato;
  - Art. 11 - Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto ai mercati;
  - Art. 12 - Circolazione dei veicoli all'interno del mercato;
  - Art. 13 - Sistemazione delle attrezzature di vendita e degli automezzi;
  - Art. 14 - Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita dei prodotti;
  - Art. 15 - Attività di vigilanza;
  - Art. 16 - Sospensione dall'accesso al mercato;
  - Art. 17 - Esclusione dall'accesso al mercato;
  - Art. 18 - Sanzioni;
  - Art. 19 - Revoca;
  - Art. 20 - Adempimenti;
  - Art. 21 - Validità del Regolamento;
  - Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali.
- Allegato A: Planimetria Area Mercato Agricolo.

## **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del Mercato Agricolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato agricolo è disciplinato da:

- a) Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- b) L. 296 del 27 dicembre 2006, comma 1065 articolo 1;
- c) Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007;
- d) Circolare n. MI.2008.0025389 dell' 11/12/2008 Regione Lombardia.

L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato agricolo non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del Decreto Legislativo n. 228/2001;

## **Art. 2 - Area di mercato**

Il Mercato Agricolo di vendita diretta dei prodotti agricoli deve essere esercitata nell' area pubblica di Piazza Tricolore a Senago.

Gli eventuali cambiamenti di sede del mercato, le modifiche riguardanti le modalità operative ed organizzative, nonché la distribuzione e l'incremento dei posteggi, saranno stabilite:

- a con provvedimenti Dirigenziali, qualora temporanei;
- b con provvedimenti della Giunta Comunale, qualora definitivi.

## **Art. 3 – Finalità del Mercato**

L'istituzione del mercato agricolo effettuata a seguito della relativa sperimentazione avviata con Delibere di Giunta Comunale n. 170 del 15/11/2019, n. 55 del 28/05/2020 e n. 142 del 17/12/2020 , persegue le seguenti finalità:

- soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
- promuovere l'attività di vendita di Imprese Agricole che si impegnino a rispettare precisi requisiti di qualità e trasparenza;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni e tradizioni Agricole locali;
- promuovere azioni d'informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;

- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- favorire, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio;
- promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

#### **Art. 4 - Gestione del mercato**

Il mercato agricolo di cui al presente regolamento, in coerenza con l'art. 28 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 20.11.2007, è gestito:

- dalla Federazione Coldiretti - Agrimercato di Milano - con il progetto "Campagna Amica" che, sinteticamente, propone l'apertura delle aziende Agricole ai consumatori, avvicinare la campagna alla città, tutelare la qualità dei prodotti e la promozione di prodotti tipici;
- dal Servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)- Settore Servizi Territoriali;
- dal Servizio della Polizia Locale.

#### **Art. 5 - Soggetti gestori**

1. La Federazione Coldiretti - Agrimercato di Milano - con il progetto "Campagna Amica" agisce nei confronti dell'Amministrazione Comunale in nome e per conto degli operatori partecipanti al mercato, che ad essa conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza; inoltre sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell'area sulla quale si svolge il mercato. La Federazione della Coldiretti ha l'obbligo di:

- a) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita, ecc.) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- b) porsi come soggetto referente degli operatori mercatali acquisendo dagli stessi apposita documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti. I consumatori e gli organi preposti alla vigilanza avranno come riferimento la Federazione Coldiretti;

- c) predisporre e trasmettere al SUAP l'elenco delle aziende partecipanti, curandone tutti i connessi adempimenti burocratici. Eventuali aggiornamenti dell'elenco delle aziende partecipanti dovranno essere trasmessi al SUAP almeno gg. 15 prima della presenza nel mercato al fine della verifica del possesso dei requisiti regolamentari da parte delle nuove aziende;
- d) gestire il rapporto con gli operatori mercatali;
- e) controllare la qualità dei prodotti posti in vendita dai singoli operatori;
- f) segnalare alla Polizia Locale eventuali comportamenti scorretti o comportanti violazioni;
- g) controllare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità ed igienico sanitari dei prodotti agricoli messi in vendita;
- h) controllare che tutti gli operatori provvedano, dopo l'effettuarsi del mercato, alla pulizia dell'area ed alla rimozione di tutti i rifiuti a loro carico;
- i) segnalare al SUAP ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato;
- j) organizzare iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale; tali iniziative saranno sempre soggette ad apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Servizio SUAP verifica il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni indicate all'articolo 1 da parte delle aziende partecipanti al mercato e nello specifico:

- Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 26-03-2010 n. 59.
- Il possesso dei requisiti professionali (Iscrizione come Imprenditore Agricolo al Registro Imprese della Camera di Commercio ) e la verifica del Fascicolo Aziendale Regionale inserito nel Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia portale Sis.Co di Regione Lombardia.
- I produttori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a pagare il Canone Unico Patrimoniale secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2021.

L'ufficio Tributi verifica la riscossione degli importi dovuti a titolo di Canone Unico Patrimoniale come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti.

In ogni caso la superficie da utilizzare per la determinazione di tali importi è calcolata applicando una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato, così come stabilito all'articolo 68 del nuovo regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico canone mercatale, in considerazione delle dimensioni delle attrezzature utilizzate e dell'effettiva superficie occupata per l'attività di vendita dei prodotti agricoli.

3. Il Servizio di Polizia Locale vigila sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia. A tal fine la Federazione Coldiretti - Agrimercato di Milano - con il progetto "Campagna Amica" si impegna a fornire ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo e dovrà dare garanzia di capacità tecnica ed operativa, nonché di rispetto delle norme del presente Regolamento e di puntuale applicazione di quest'ultimo a tutte le imprese agricole ammesse al mercato. Il Comune resta comunque sollevato da qualsiasi danno che i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

#### **Art. 6 - Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato**

Il Mercato Agricolo è settimanale e viene svolto ogni giovedì anche se ricadente in giorno festivo e prevede l'allestimento di massimo 10 (dieci) posteggi.

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, in possesso del Fascicolo Aziendale Regionale presso il portale Sis.Co di Regione Lombardia (Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia),

#### **Art. 7 - Prodotti agricoli posti in vendita**

Nel mercato è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. I prodotti devono provenire dalla propria azienda od allevamento in modo esclusivo o, comunque, in misura non inferiore al 70% della totalità delle produzioni poste in vendita sul proprio banco.

Sono ammessi alla vendita esclusivamente i prodotti agricoli conformi a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Qualora la trasformazione del prodotto posto in vendita non avvenga in azienda, dovrà essere comprovata l'avvenuta trasformazione da parte di ditta autorizzata (per es. contratto, fatturazioni, ecc. ...);

I prodotti posti in vendita devono essere non geneticamente modificati e nel caso di animali, devono essere stati alimentati con mangimi non OGM, come da

regolamentazione comunitaria e nazionale vigente e non sottoposti a trattamenti ormonali.

### **Art. 8 - Attività collaterali**

Vengono considerate positivamente azioni valorizzanti quali:

Svolgimento di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione, limitata alla sola esposizione, anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

### **Art. 9 – Prezzi e provenienza dei prodotti posti in vendita**

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile:

- a il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello (o con altre modalità idonee allo scopo);
- b l'indicazione della varietà e della provenienza (dall'azienda diretta o da altra azienda).

### **Art. 10 - Orari di vendita e di accesso al mercato**

Il mercato si svolge con i seguenti orari:

- occupazione e montaggio del posteggio: non prima delle 7.00;
- termine occupazione e montaggio posteggio: non oltre le 8.00;
- inizio delle operazioni di vendita: alle 7.30;
- fine delle operazioni di vendita: alle 13.30;
- inizio dell'uscita dal mercato: dalle 13.30;
- liberazione posteggio: non oltre le 14.00;
- inizio pulizia area: alle 14.00.

Al termine dell'occupazione e montaggio del posteggio è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi di soccorso. È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'agente di Polizia Locale di servizio per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche. È altresì vietato per motivi di viabilità e sicurezza concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre le ore 14.00. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre le ore 13.30 comporterà oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli oneri sostenuti dalla amministrazione comunale.

Al fine di garantire la sicurezza degli operatori durante le operazioni di smontaggio è fatto divieto di accesso all'area mercatale ai mezzi non appartenenti agli operatori prima delle ore 14.00.

### **Art. 11 - Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto ai mercati**

- 1 Il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili, del vigente regolamento comunale di igiene.
- 2 Le strutture mobili per la vendita di alimenti, debbono essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione.
- 3 Le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 12 - Circolazione dei veicoli all'interno del mercato**

1. L'assegnazione degli spazi di vendita deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Nell'area mercatale e nel raggio di metri 500 è vietata la vendita su suolo pubblico da parte di produttori agricoli e di commercianti itineranti.

### **Art. 13 - Sistemazione delle attrezzature di vendita e degli automezzi**

- 1 Gli automarket, i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere collocate esclusivamente nello spazio appositamente assegnato.
- 2 Gli operatori dovranno agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.
- 3 Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati debitamente autorizzati.

### **Art. 14 - Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita dei prodotti**

- 1 Ciascun operatore partecipante, nell'utilizzo dello spazio di vendita, è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 2 L'occupante lo spazio di vendita assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
- 3 Ogni operatore partecipante ha inoltre l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene, recante l'identificazione dell'azienda agricola. Per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore sarà tenuto ad utilizzare le strutture, i colori ed il materiale promozionale concordato dalla Federazione.

- 4 L'Amministrazione Comunale fornirà l'uso gratuito della corrente elettrica ad ogni operatore.

#### **Art. 15 - Attività di vigilanza**

- 1 La Polizia Locale vigila sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia;
- 2 Per le verifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti, qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all'ATS Milano Città Metropolitana, ai N.A.S. ed ai Carabinieri Forestali.

#### **Art. 16 - Sospensione dall'accesso al mercato**

All'azienda che non ottemperi a quanto previsto dal presente Regolamento, il SUAP, assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per provvedere a conformare l'attività.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il SUAP dispone la sospensione dell'impresa dalla partecipazione al mercato, fino a che la stessa non dimostri di essersi regolarizzata. In tal caso l'impresa potrà essere riammessa al mercato.

#### **Art. 17 - Esclusione dall'accesso al mercato**

Il SUAP, anche su segnalazione della Federazione Coldiretti - Agrimercato di Milano - con il progetto "Campagna Amica", dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato mediante comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- a perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
- b mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'ATS o dagli altri organi a ciò preposti entro i termini stabiliti;
- c danneggiamento della struttura adibita a spazio di vendita per fatti imputabili all'imprenditore agricolo;
- d utilizzo della struttura adibita a spazio di vendita per fini diversi da quelli consentiti;
- e vendita di prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 18 - Sanzioni**

La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisce reato o non è punita ai sensi di altre leggi o regolamenti, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Ai sensi dell'art 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, l'accertamento da parte del Comune di più violazioni agli obblighi del presente regolamento, anche in tempi diversi, nell'arco dello stesso anno solare, comporta il divieto di partecipazione al Mercato Agricolo.

#### **Art. 19 - Revoca**

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare la gestione del Mercato Agricolo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e per inadempienza della Federazione Coldiretti - Agrimercato di Milano - con il progetto "Campagna Amica" rispetto agli impegni assunti; in particolare, in caso di: a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli; b) esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate; c) mancato rispetto degli orari fissati; d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti; e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni); f) esercizio dell'attività di somministrazione assistita all'interno del mercato; g) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori mercatali; h) il mancato rispetto della quota del 70% delle totalità delle produzioni poste in vendita sul proprio banco;

L'interruzione volontaria del Mercato Agricolo da parte della Federazione Coldiretti - Agrimercato di Milano - con il progetto "Campagna Amica, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

#### **Art. 20 - Adempimenti**

La Federazione Coldiretti - Agrimercato di Milano - con il progetto "Campagna Amica" adempie a quanto segue:

- a Trasmette l'elenco e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolti;
- b Precisa la gamma dei prodotti agricoli posti in vendita.
- c Aggiorna l'elenco di cui al punto a) quindici giorni prima dell'eventuale ed effettiva modifica
- d E' il referente nei confronti dei consumatori, dell'Amministrazione Comunale e degli organi preposti alla vigilanza;

Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalla legge, dalla vigente normativa comunale e dal presente regolamento.

#### **Art. 21 - Validità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.

#### **Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali**

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.

2 | riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intenderanno automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove, successive, disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

## **ALLEGATO A**

Planimetria area Mercato Agricolo.